

Mariano Angioni, Fabrizio Fratoni

**Scena
del Crimine
e indagini difensive**

**Metodologia
degli accertamenti tecnici**

Laboratorio Sociologico

Diritto, sicurezza
e processi di vittimizzazione

FRANCOANGELI

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



Direttore Scientifico: Costantino Cipolla

Laboratorio Sociologico approfondisce e discute criticamente tematiche epistemologiche, questioni metodologiche e fenomeni sociali attraverso le lenti della sociologia. Particolare attenzione è posta agli strumenti di analisi, che vengono utilizzati secondo i canoni della scientificità delle scienze sociali. Partendo dall'assunto della tolleranza epistemologica di ogni posizione scientifica argomentata, Laboratorio Sociologico si fonda su alcuni principi interconnessi. Tra questi vanno menzionati: la combinazione creativa, ma rigorosa, di induzione, deduzione e adduzione; la referenzialità storico-geografica; l'integrazione dei vari contesti osservativi; l'attenzione alle diverse forme di conoscenze, con particolare attenzione ai prodotti delle nuove tecnologie di rete; la valorizzazione dei nessi e dei fili che legano fra loro le persone, senza che queste ne vengano assorbite e – ultimo ma primo – la capacità di cogliere l'alterità a partire dalle sue categorie "altre". Coerentemente con tale impostazione, Laboratorio Sociologico articola la sua pubblicistica in sei sezioni: *Teoria, Epistemologia, Metodo; Ricerca empirica ed Intervento sociale; Manualistica, Didattica, Divulgazione; Sociologia e Storia; Diritto, Sicurezza e Processi di vittimizzazione; Sociologia e storia della Croce Rossa.*

Comitato Scientifico: Natale Ammataro (Salerno); Ugo Ascoli (Ancona); Claudio Baraldi (Modena e Reggio Emilia); Leonardo Benvenuti, Ezio Sciarra (Chieti); Danila Bertasio (Parma); Giovanni Bertin (Venezia); Rita Biancheri (Pisa); Annamaria Campanini (Milano Bicocca); Gianpaolo Catelli (Catania); Bernardo Cattarinussi (Udine); Roberto Cipriani (Roma III); Ivo Colozzi, Stefano Martelli (Bologna); Celestino Colucci (Pavia); Raffele De Giorgi (Lecce); Paola Di Nicola (Verona); Roberto De Vita (Siena); Maurizio Esposito (Cassino); Antonio Fadda (Sassari); Pietro Fantozzi (Cosenza); Maria Caterina Federici (Perugia); Franco Garelli (Torino); Guido Giarelli (Catanzaro); Guido Gili (Campobasso); Antonio La Spina (Palermo); Clemente Lanzetti (Cattolica, Milano); Giuseppe Mastroeni (Messina); Rosanna Memoli (La Sapienza, Roma); Everardo Minardi (Teramo); Giuseppe Moro (Bari); Giacomo Mulè (Enna); Giorgio Osti (Trieste); Mauro Palumbo (Genova); Jacinta Paroni Rumi (Brescia); Antonio Scaglia (Trento); Silvio Scanagatta (Padova); Francesco Sidoti (L'Aquila); Donatella Simon (Torino); Bernardo Valli (Urbino); Francesco Vespasiano (Benevento); Angela Zanotti (Ferrara).

Corrispondenti internazionali: Coordinatore: Antonio Maturò (Università di Bologna) Roland J. Campiche (Università di Losanna, Svizzera); Jorge Gonzales (Università di Colima, Messico); Douglas A. Harper (Duquesne University, Pittsburgh, USA); Juergen Kaube (Accademia Brandeburghese delle Scienze, Berlino, Germania); André Kieserling (Università di Bielefeld, Germania); Michael King (University of Reading, Regno Unito); Donald N. Levine (Università di Chicago, USA); Christine Castelain Meunier (Casa delle Scienze Umane, Parigi, Francia); Maria Cecília de Souza Minayo (Escola Nacional de Saúde Pública, Rio de Janeiro, Brasile); Everardo Duarte Nunes (Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, Brasile); Furio Radin (Università di Zagabria, Croazia); Joseph Wu (Università di Taiwan, Taipei, Taiwan).

Coordinamento Editoriale delle Sezioni: Veronica Agnoletti

Ogni sezione della Collana nel suo complesso prevede per ciascun testo la valutazione anticipata di due referee anonimi, esperti nel campo tematico affrontato dal volume.

Alcuni testi di questa collana sono disponibili in commercio nella versione e-book. Tali volumi sono sottoposti allo stesso controllo scientifico (doppio cieco) di quelli presentati in versione a stampa e, pertanto, ne posseggono lo stesso livello di qualità scientifica.

Sezione *Teoria, Epistemologia, Metodo* (attiva dal 1992). *Responsabile Editoriale*: Alberto Ardisson. *Comitato Editoriale*: Agnese Accorsi; Gianmarco Cifaldi; Francesca Cremonini; Davide Galesi; Ivo Germano; Maura Gobbi; Francesca Guarino; Silvia Lolli jr.; Alessia Manca; Emmanuele Morandi; Alessandra Rota; Barbara Sena.

Sezione *Ricerca empirica ed Intervento sociale* (attiva dal 1992). *Responsabile Editoriale*: Paola Canestrini. *Comitato Editoriale*: Sara Capizzi; Teresa Carbone; David Donfrancesco; Laura Farneti; Carlo Antonio Gobbatto; Ilaria Iseppato; Lorella Molteni; Paolo Poletti; Elisa Porcu; Francesca Rossetti; Alessandra Sannella.

Sezione *Manualistica, Didattica, Divulgazione* (attiva dal 1995). *Responsabile Editoriale*: Linda Lombi. *Comitato Editoriale*: Alessia Bertolazzi; Barbara Calderone; Raffaella Cavallo; Laura Gemini; Silvia Lolli sr.; Ilaria Milandri; Annamaria Perino; Fabio Piccoli.

Sezione *Sociologia e Storia* (attiva dal 2008). *Coordinatore Scientifico*: Carlo Prandi (Fondazione Kessler – Istituto Trentino di Cultura) *Consiglio Scientifico*: Nico Bortoletto (Università di Teramo); Alessandro Bosi (Parma); Camillo Brezzi (Arezzo); Luciano Cavalli, Pietro De Marco, Paolo Vanni (Firenze); Sergio Onger, Alessandro Porro (Brescia); Adriano Prosperi (Scuola Normale Superiore di Pisa); Renata Salvarani (Cattolica, Milano); Paul-André Turcotte (Institut Catholique de Paris). *Responsabile Editoriale*: Alessandro Fabbri. *Comitato Editoriale*: Barbara Arcari; Barbara Baccarini; Roberta Benedusi; Elena Bittasi; Pia Dusi; Nicoletta Iannino; Vittorio Nichilo; Ronald Salzer; Anna Scansani; Stefano Siliberti; Paola Spozetti.

Sezione *Diritto, Sicurezza e processi di vittimizzazione* (attiva dal 2011). *Coordinamento Scientifico*: Carlo Pennisi (Catania); Franco Prina (Torino); Annamaria Rufino (Napoli); Francesco Sidoti (L'Aquila). *Consiglio Scientifico*: Bruno Bertelli (Trento); Teresa Consoli (Catania); Maurizio Esposito (Cassino); Armando Saponaro (Bari); Chiara Scivoletto (Parma). *Responsabili Editoriali*: Andrea Antonilli e Susanna Vezzadini. *Comitato Editoriale*: Flavio Amadori; Christian Arnoldi; Rose Marie Callà; Gian Marco Cifaldi; Maria Teresa Gammone; Giulia Stagi.

Sezione *Sociologia e storia della Croce Rossa* (attiva dal 2013). *Direttori*: Costantino Cipolla (Bologna) e Paolo Vanni (Firenze). *Consiglio Scientifico*: François Bugnion (*presidente* - CICR), Roger Durand (*presidente* - Société "Henry Dunant"), Giuseppe Armocida (Varese), Stefania Bartoloni (Roma III), Paolo Benvenuti (Roma III), Fabio Bertini (Firenze), Paola Binetti (Campus Bio-Medico, Roma), Ettore Calzolari (Roma I), Giovanni Cipriani (Firenze), Carlo Focarelli (Perugia; LUISS), Edoardo Greppi (Torino), Gianni Iacovelli (Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria, Roma), Giuseppe Palasciano (Bari), Jean-François Pitteloud (già CICR), Alessandro Porro (Brescia), Giorgio Zanchin (Padova). *Comitato Editoriale*: Giorgio Ceci (coordinatore), Filippo Lombardi (coordinatore), Massimo Aliverti, Nico Bortoletto, Luca Bottero, Virginia Braida, Carolina David, Antonella Del Chiaro, Renato Del Mastro, Gerardo Di Ruocco, Boris Dubini, Alberto Galazzetti, Livia Giuliano, Laura Grassi, Veronica Grillo, Pier Francesco Liguori, Maurizio Menarini, Maria Enrica Monaco, Gianluigi Nava, Marisella Notarnicola, Marcello Giovanni Novello, Raimonda Ottaviani, Isabella Pascucci, Francesco Ranaldi, Piero Ridolfi, Riccardo Romeo, Anastasia Siena, Calogera Tavormina, Silvana Valcavi Menozzi, Duccio Vanni. *Segreteria Scientifica*: Alberto Ardisson (responsabile), Alessandro Fabbri (responsabile), Barbara Baccarini, Elena Branca, Michele Cardin, Giovanni Cerino Badone, Emanuele Cerutti, Alessandro D'Angelo, Simona Galasi, Paola Spozetti.

Mariano Angioni, Fabrizio Fratoni

Scena del Crimine e indagini difensive

Metodologia
degli accertamenti tecnici

LABORATORIO SOCIOLOGICO



FRANCOANGELI

Diritto, sicurezza
e processi di vittimizzazione

Il volume è stato pubblicato con il contributo della Banca CREDITO DI ROMAGNA SPA.



La cura redazionale ed editoriale del volume è stata realizzata da Carmela Anna Esposito

Copyright © 2015 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Introduzione , di <i>Mariano Angioni</i>	pag.	7
Bibliografia di riferimento	»	10
1. Il sopralluogo della Polizia Giudiziaria ,	»	11
di <i>Mariano Angioni</i> e <i>Fabrizio Fratoni</i>		
1. Le attività della polizia giudiziaria e il diritto alla difesa fin dall'acquisizione della <i>notizia criminis</i>	»	11
2. Gli accertamenti urgenti sul luogo del reato	»	23
3. Le fasi e le modalità del sopralluogo	»	28
4. L'attività investigativa preventiva, problematiche giuridiche	»	32
5. L'intervento del difensore nel sopralluogo e l'esibizione del mandato	»	36
6. La documentazione dei rilievi sul luogo del reato compiuti dal difensore	»	39
Bibliografia di riferimento	»	42
Enciclopedie e riviste	»	42
Sitografia	»	42
2. Le operazioni di repertamento della Polizia Giudiziaria e le attività difensive , di <i>Mariano Angioni</i>	»	43
1. Il repertamento	»	43
2. Il repertamento di materiale biologico	»	49
3. L'analisi e lo studio delle macchie di sangue individuate sulla scena del crimine	»	56
4. Le operazioni di repertamento di materiale biologico diverso dal sangue	»	62
5. Peculiari tracce individuate sul luogo del reato. Dalle impronte dattiloscopiche ai residui da sparo	»	64
6. Gli strumenti di ricerca e l'equipaggiamento per l'esecuzione di un corretto repertamento	»	75
7. Il repertamento di materiale informatico	»	77
Bibliografia di riferimento	»	83
Enciclopedie, codici e riviste	»	84
Sitografia	»	84

3. Le attività investigative della difesa sul luogo del reato , di <i>Mariano Angioni e Fabrizio Fratoni</i>	pag.	85
1. La possibilità di prendere visione dei luoghi da parte della difesa	»	85
2. L'effettuazione dei rilievi e le attività di documentazione della difesa	»	90
3. Rilievi irripetibili effettuati dalla difesa	»	91
4. Il fascicolo del difensore	»	94
5. L'utilizzazione della documentazione prodotta nel corso delle indagini difensive	»	100
Bibliografia di riferimento	»	105
Enciclopedie e riviste	»	106
Sitografia	»	106
4. Condizioni di parità fra accusa e difesa nell'attività di ricerca della prova , di <i>Fabrizio Fratoni</i>	»	107
1. L'effettivo riequilibrio dei poteri tra accusa e difesa nell'ambito delle indagini preliminari	»	107
2. Le dichiarazioni fornite dalle persone informate sui fatti acquisite dal difensore	»	109
3. Modalità di documentazione degli atti e assunzione delle sommarie informazioni da persone informate sui fatti	»	117
4. L'esame delle cose sottoposte a sequestro e la possibilità di richiedere la documentazione in possesso della pubblica amministrazione da parte del difensore	»	126
5. Le tutele accordate ai soggetti delle attività investigative della difesa e asimmetrie sul piano tecnico operativo tra accusa e difesa nelle indagini preliminari	»	131
6. Profili di criticità alla luce di nuove valutazioni del legislatore per una ridefinizione giuridica della materia	»	136
Bibliografia di riferimento	»	145
Enciclopedie e riviste		145
Sitografia	»	146
Appendice , di <i>Fabrizio Fratoni</i>	»	147

Introduzione

di *Mariano Angioni*

Nella pratica giudiziaria degli ultimi anni, anche alla luce del profondo interesse suscitato dai casi giudiziari più importanti di cronaca nera, sui quali inevitabilmente si focalizzano sempre più le attenzioni dei media, si sta assistendo al consolidato emergere delle attività investigative poste in essere dalla difesa, soprattutto nell'ambito della delicatissima fase delle indagini preliminari, della loro visibilità ed efficacia probatoria.

Questo particolare fenomeno pone la necessità di condurre un'accurata e completa analisi non solo della normativa vigente, ma anche delle potenzialità offerte sia dalla giurisprudenza, per lo svolgimento delle indagini difensive in relazione alle attività degli inquirenti, sia nel concreto utilizzo delle scienze criminalistiche da parte della difesa con l'impiego di specialisti all'uopo incaricati, come gli investigatori privati autorizzati e i consulenti tecnici che compongono lo staff difensivo.

In particolare, non si può prescindere da un'attenta valutazione delle posizioni dottrinali e della giurisprudenza di merito, su doveri e poteri di pubblico ministero e polizia giudiziaria, previsti dal nostro sistema processuale penale, ciò in conseguenza delle riconosciute potenzialità della difesa e della possibilità di svolgere specifiche indagini difensive nell'ambito del procedimento, anche immediatamente dopo il compimento del reato. Infatti, nel completamento dell'ampio progetto di passaggio dal rito inquisitorio a quello accusatorio nel sistema processuale penale, culminato nel 1989 con l'entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale, mancava una specifica previsione normativa che attribuisse effettivamente il diritto alla prova da parte della difesa; ne è dimostrazione il contenuto troppo vago, e meramente enunciativo, della norma contenuta nell'abrogato art. 38 delle Disposizioni di Attuazione al Codice di Procedura Penale che, facendo genericamente leva sulle facoltà previste dall'art. 190 del c.p.p. riconosceva la possibilità di effettuare indagini difensive senza però fare alcun doveroso accenno alle modalità e agli ambiti di utilizzo degli elementi raccolti. Il

mancato riconoscimento di un effettivo diritto alla prova, o meglio di un diritto alla ricerca della prova, fin dalla fase delle indagini preliminari, finiva per incidere gravemente sullo stesso procedimento di accertamento della verità.

Per rendere effettive le condizioni di parità tra accusa e difesa, occorre predisporre un esplicito e definitivo riconoscimento dei diritti di quest'ultima nel campo della ricerca della prova in concreto, fornendo, con un'adeguata normativa, piena e specifica legittimazione allo staff difensivo. Tutto ciò, attraverso una specifica qualificazione giuridica dell'opera del difensore, del suo sostituto, del consulente tecnico e dell'investigatore privato autorizzato, proprio allo scopo di riequilibrare la supremazia degli ampi poteri investigativi del pubblico ministero e della polizia giudiziaria. L'esigenza di rendere effettivo il diritto alla prova della difesa, sia per la necessità di garantire in concreto la tutela del cittadino sottoposto alle indagini, sia nelle aspettative della classe forense, si è manifestata con maggiore forza a seguito dell'approvazione della Legge Costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999. Questa Legge, infatti, nel ratificare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, aveva già apportato una decisiva modifica all'art. 111 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconoscendo pienamente, fra le altre previsioni costituzionali in tema di giustizia e processo, il diritto della difesa ad acquisire ogni mezzo di prova a favore dell'indagato, in ogni stato e grado del procedimento penale. Diritto alla prova, che è stato finalmente assicurato e pienamente definito, dopo un lungo iter legislativo, con l'entrata in vigore della Legge n. 397 del 7 dicembre 2000, intitolata "Disposizioni in materia d'indagini difensive"; che, inserendo all'interno del Codice di Procedura Penale un intero Titolo, il VI bis, denominato "Investigazioni difensive", ha contribuito a ridefinire pienamente i poteri e la figura del difensore, non solo quale semplice garante della ritualità istruttoria e testimone delle indagini altrui, ma parte attiva nella ricerca, anche operativa, degli elementi di prova a favore del proprio assistito.

Nella relazione parlamentare, il legislatore si era preoccupato di precisare che l'attività del difensore doveva essere considerata come una funzione giudiziaria parallela a quella del pubblico ministero, con la quale deve concorrere su basi di parità, poiché entrambi i diritti di accusa e di difesa sono tutelati dallo stesso interesse, ovverosia quello dell'accertamento della verità. L'introduzione delle norme contenute negli articoli 327 bis e seguenti del Codice di Procedura Penale, operata con il citato intervento legislativo, ha sancito definitivamente, in tutta la sua pienezza, i poteri della difesa, rendendo effettivo e determinato il diritto alla prova del difensore, con la

previsione di tutta una serie di attività, tipiche e atipiche, che determinano lo svolgimento materiale delle attività investigative della difesa per tutta la durata del procedimento penale. Pertanto, fin dalla fase delle indagini preliminari, il difensore e il suo investigatore privato autorizzato ovvero il consulente tecnico, hanno la possibilità di svolgere un'ampia gamma di accertamenti e indagini per ricercare e individuare elementi e fonti di prova a favore del loro assistito, che possono risultare, di fatto, decisivi per l'accertamento della verità processuale. Tale attività investigativa può essere svolta, in via preventiva, anche nella fase iniziale del procedimento penale, fin dalla semplice acquisizione della *notitia criminis* da parte della polizia giudiziaria, senza che in quel momento possa ancora concretamente individuarsi la figura di un indagato, il tutto sempre che si configurino quelle condizioni oggettive e soggettive per cui una o più persone vengano a trovarsi nelle condizioni di assumere la qualità d'indagato o quella di persona offesa. La stessa possibilità esiste per il difensore e il suo staff; egli, fin dalle fasi iniziali del procedimento penale può porre in essere una serie di delicatissime attività che vanno dagli atti tipici, cioè specificatamente definiti dalle disposizioni normative, a quelli atipici, non descritti dalle fattispecie normative, ma comunque di utilità e rilevanza in ambito processuale. Tutto questo pone sempre maggiori problematiche, sia in ordine all'applicazione delle relative norme, che nel valutarne l'esatta valenza operativa. Tali problematiche possono anche sorgere in relazione agli specifici e ricollegati atti d'indagine, compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero, proponendo, tra accusa e difesa, nuove condizioni di reciproco contatto e interscambio.

Senza dubbio tali attività e prerogative sono destinate, da un lato a ricercare e raccogliere quegli specifici elementi e individuare le circostanze concrete a favore dell'indagato, nel caso delle azioni poste in essere dallo staff difensivo; dall'altro sono finalizzate a ricercare, a raccogliere e assicurare tutte quelle tracce e circostanze materiali, comunque pertinenti al reato, per cui l'azione del pubblico ministero e della polizia giudiziaria deve essere svolta con il massimo scrupolo e celerità, sia per i doveri imposti dalle norme in vigore che dai principi del giusto processo.

Alla luce di quanto finora detto, nasce l'esigenza di meglio contestualizzare i complessi aspetti giuridici e le problematiche operative, che emergono nella pratica giudiziaria durante lo svolgimento delle indagini difensive, fin dalla fase dell'avvio delle investigazioni e, in particolare, durante

l'effettuazione del cosiddetto "sopralluogo"¹ di polizia giudiziaria, normativamente disciplinato dall'art. 354 del c.p.p. "Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro".

Tale fondamentale attività, finalizzata a compiere i necessari accertamenti e i rilievi sulla scena del crimine, per evitare che le tracce si disperdano ovvero si compromettano perdendo di genuinità, appare particolarmente importante per il positivo sviluppo delle indagini e quindi in grado di influenzare l'intero iter procedimentale.

In tale ambito s'impone una valutazione dei nuovi poteri e delle possibilità d'azione che la normativa vigente consente al difensore, al sostituto incaricato ovvero al consulente tecnico, proprio sin dall'effettuazione del sopralluogo, attività che da sola è in grado di condizionare fortemente il pieno e concreto esercizio del diritto di difesa nell'ambito dell'intero procedimento penale.

Bibliografia di riferimento

Cantagalli R. (1993), *Manuale pratico della polizia giudiziaria*, Laurus Robuffo, Roma.

Puoti P. (1992), *Gli atti di polizia giudiziaria nel nuovo processo penale*, Laurus Robuffo, Roma.

¹ N.d.A.: il termine sopralluogo, che etimologicamente significa stare sul luogo o accedere al luogo, congloba, per la parte di nostro precipuo interesse, una serie di attività che vengono poste in essere da coloro che svolgono le indagini: ispezioni, ricognizioni, rilievi, ecc.. Nella legislazione italiana, però, questo termine non compare pur venendo impiegato normalmente nel linguaggio giuridico-forense.

1. Il sopralluogo della Polizia Giudiziaria

di *Mariano Angioni e Fabrizio Fratoni*

1. Le attività della polizia giudiziaria e il diritto alla difesa fin dall'acquisizione della *notizia criminis*

La disciplina giuridica italiana con l'art. 347 del c.p.p., disponendo l'obbligo per la polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato, comunque pervenuta, all'autorità giudiziaria, pone una norma basilare che, oltre a costituire uno dei concetti cardine del sistema processual-penalistico, per rendere effettive le esigenze di contrasto alle forme di criminalità e di tutela dei beni più importanti riconosciuti e assicurati dall'ordinamento, individua un preciso compito per la polizia giudiziaria e, al tempo stesso, costituisce elemento fondamentale per l'instaurazione dei procedimenti penali. Infatti, con tale previsione normativa, il Codice di Procedura Penale ha inteso affermare una più ampia definizione dei compiti della polizia giudiziaria, già chiaramente indicati dall'art. 55 del c.p.p., in cui l'intenzione del legislatore appare esplicitamente quella d'individuare e definire con chiarezza i quattro compiti essenziali della P.G., consistenti rispettivamente: nel prendere notizia dei reati, nell'impedire che i reati siano portati a conseguenze ulteriori, nel ricercare le cose e le tracce pertinenti al reato e infine raccogliere quant'altro possa essere utile per l'applicazione delle norme penali. Compiti questi che corrispondono ad altrettante funzioni della P.G., nel corso delle indagini preliminari (instaurativa, interruttiva, assicurativa, investigativa). Quella definibile come caratteristica instaurativa, si estrinseca con l'invio al magistrato procedente, di norma il pubblico ministero, che dà il via, appunto, all'instaurarsi del procedimento penale; quella interruttiva, riferita all'interruzione materiale dell'azione criminosa, che si può individuare nell'intervento sul luogo del reato, o in quella svolta nell'immediatezza del crimine a supporto delle vittime e a contrasto delle azioni poste in essere dai malviventi che, invece, tendono inevitabilmente al conseguimento dei loro fini, sia per garantire il proseguimento

dell'azione delittuosa, sia per eludere le investigazioni stesse. Inoltre, si può meglio delineare l'altra delicata funzione svolta dalla polizia giudiziaria, sul luogo del reato ovvero nei luoghi a esso pertinenti, di carattere propriamente assicurativo. Tale funzione si esplicita nei confronti di ogni elemento utile alle investigazioni, fino all'immediata acquisizione investigativa, anche d'iniziativa. Quest'attività può svolgersi con l'escussione delle persone informate sui fatti, ovvero degli indagati stessi, anche ai soli fini investigativi, ma può anche esplicarsi attraverso la tempestiva ricerca, l'individuazione e l'attenta analisi di tutti gli elementi utili all'investigazione, sia per la prosecuzione delle indagini, che per l'applicazione della legge penale, anche lontano dal luogo del reato. I compiti di polizia giudiziaria, se contemplano principalmente la ricerca e l'evidenziazione delle tracce materiali, ovvero di quei significativi oggetti rinvenuti nei pressi della scena del crimine o trovati nella disponibilità del potenziale indiziato, non escludono l'attività di raccolta di tutti gli altri elementi utili, che possono comunque servire per l'applicazione della legge penale, e che in quel momento non si trovano nella disponibilità degli inquirenti. Ecco così definita la quarta funzione della polizia giudiziaria, quella investigativa, che ha, appunto, lo scopo della ricerca e della raccolta di ogni elemento utile per il proseguimento, anche immediato, delle indagini; funzione che può essere svolta, in alcuni casi, sia d'iniziativa, con l'acquisizione di testimonianze, dichiarazioni, documenti, oggetti, elementi utili e dati di rilievo, che su delega dell'autorità giudiziaria, quando occorre procedere ai fini dell'applicazione della legge penale alla raccolta di tutto quanto potrebbe rivelarsi utile al successivo sviluppo delle indagini, come la richiesta di dati contenuti in tabulati telefonici, di flussi telematici, fino all'acquisizione di documenti, lettere o plichi, ovvero di documentazione attestante transazioni economiche presso istituti di credito; il tutto comunque ricollegabile sempre al fatto reato.

In merito all'attività di assicurazione delle fonti di prova occorre sottolineare l'importanza della norma prevista dall'art. 348 del c.p.p. che afferma: «anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'art. 55, raccogliendo specificamente ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all'individuazione del colpevole». Per realizzare tale fine si deve procedere alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti il reato, nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi, alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti e al compimento di una serie di atti tipici previsti dai Titoli II, III e IV del Libro secondo del c.p.p. In particolare, anche se dopo l'intervento del pubblico mi-

nistero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati, a norma dell'art. 370, ed esegue le direttive del pubblico ministero, può comunque svolgere, di propria iniziativa, informandone prontamente il P.M., tutte le altre attività d'indagine utili ad accertare i reati, o richieste da elementi emersi successivamente, e assicurare le nuove fonti di prova, come previsto dalle modificazioni apportate dalla Legge n. 128 del 26 marzo 2001, nota come "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini". La polizia giudiziaria inoltre, quando di propria iniziativa, o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti o operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee, le quali non possono rifiutare la propria opera, provvedendo alla loro nomina quali ausiliari di P.G., secondo le norme in vigore.

In questi ambiti, originariamente, il nostro sistema processuale escludeva l'operabilità di una qualsiasi funzione concorrente con le attività difensive, rispetto ai ben definiti compiti e alle funzioni della polizia giudiziaria, soprattutto in relazione alla fondamentale attività di assicurazione della prova e della sua immediata acquisizione. Ora, con l'inserimento nel Libro quinto del Codice di Procedura Penale, operato dalla Legge n. 397 del 7 dicembre 2000, nota come "Disposizioni in materia d'indagini difensive", dell'intero Titolo VI bis, comprendente gli articoli che vanno dal 391 bis al 391 decies, che nel riconoscere pienamente il diritto a svolgere l'attività investigativa al difensore e al suo staff difensivo, ne afferma la piena operabilità in ogni stato e grado del procedimento. In questo modo, il sistema processuale penale vigente permette, in concreto, l'effettiva operatività delle funzioni attinenti il diritto di difesa, anche solo nell'eventualità che l'assistito possa potenzialmente assumere la qualità d'indagato.

Siamo nell'ambito della cosiddetta investigazione difensiva preventiva, specificatamente disciplinata dall'art. 391 nonies, la quale precisa come tale attività può essere svolta dal difensore, anche solo per l'eventualità che s'instauri un procedimento penale, sempre che abbia ricevuto apposito mandato. Tale incarico deve essere affidato, previa sottoscrizione autenticata, e deve contenere la nomina del difensore, oltre all'indicazione dei fatti ai quali si riferisce, per permettere al legale nominato e al suo staff difensivo di compiere, fin dalle fasi iniziali delle indagini e anche immediatamente dopo la *notizia criminis*, tutta una serie di attività investigative difensive, con la sola esclusione di quegli atti che richiedono l'autorizzazione ovvero l'intervento dell'autorità giudiziaria. Infatti, in parallelo con le attività svolte dalla polizia giudiziaria, già nelle fasi iniziali, quando da poco si è acquisita la notizia di un reato che potrebbe, anche in maniera astratta, esporre una persona al coinvolgimento come parte attiva nel relativo procedimento

penale, la vigente disciplina delle investigazioni difensive non solo consente al difensore nominato, al suo sostituto, agli investigatori privati autorizzati ovvero ai consulenti tecnici, di presenziare all'effettuazione del sopralluogo e di altri determinati atti cosiddetti irripetibili, ma permette anche la possibilità di conferire, con le persone in grado di riferire circostanze utili, attraverso colloqui che possono essere documentati o non. Pertanto, contestualmente allo svolgimento delle attività d'indagine della P.G. e del P.M., trovano materiale possibilità di effettuazione le correlate attività investigative difensive, proprio nella considerazione che queste, talora, possono svolgersi contemporaneamente agli atti d'iniziativa della P.G., ritenendo non effettivamente operante in tale ambito il potere di secretazione del P.M., previsto dal 391 quinquies, in quanto il magistrato potrebbe, di fatto, non aver ancora assunto la direzione delle indagini. Non solo, anche nella fase degli accertamenti urgenti sui luoghi, ovvero nell'effettuazione del sopralluogo, nelle complesse e delicate operazioni attinenti ai rilievi tecnici e nelle conseguenti attività di sequestro, nel repertamento delle tracce materiali e delle cose pertinenti al reato, la P.G. potrebbe trovarsi subito in contatto non solo con il difensore nominato, con il sostituto di questi e con gli investigatori privati autorizzati, ma soprattutto con i consulenti tecnici del potenziale indagato. Ciò proprio perché, di fatto, il vigente ordinamento realizza un profondo mutamento, anche nelle modalità concrete di svolgimento delle indagini a cura della P.G., in particolare nell'esecuzione degli accertamenti urgenti sul luogo del reato, il quale impone alla P.G. un'essenziale presa di coscienza nell'esigenza di compiere, con la massima accuratezza e scrupolo, le operazioni di competenza, per assicurare il più efficace accertamento della verità. La medesima esigenza di scrupolo e di accuratezza s'impone al difensore e al personale dello staff difensivo per poter efficacemente tutelare l'assistito nella ricerca, nella raccolta, nella valutazione e nell'analisi degli elementi a difesa; tale attività deve compiersi nell'interesse concreto dell'assistito, nel più rigoroso rispetto delle norme penali e processuali in vigore, oltre che di quelle deontologiche.

Storicamente, un primo riconoscimento giuridico per ciò che concerne il diritto alla difesa, anche solo in termini di possibilità di svolgimento dell'attività investigativa difensiva, è stato operato con la previsione, nell'art. 38, delle Disposizioni di Attuazione del cosiddetto Nuovo Codice di Procedura Penale. Tale norma, precisando che, allo scopo di esercitare il diritto di ammissione della prova di cui all'art. 190 del c.p.p., i difensori hanno la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare elementi di prova a favore del loro assistito e di conferire con le persone che possono fornire ovvero individuare fatti importanti a fini difensivi, anche avvalendosi

d'investigatori privati autorizzati, costituisce una profonda innovazione e soluzione di discontinuità della precedente concezione giuridica, per cui la ricerca della prova era di esclusiva spettanza dell'accusa. Infatti, tale impostazione giuridica si limitava alla dichiarazione enunciativa del mero diritto di difesa ed esplicativa dei soggetti titolari del conseguente diritto alla prova, senza precisare le modalità di effettuazione e gli ambiti di utilizzazione degli elementi raccolti a difesa dell'assistito.

L'esigenza del difensore di affermare con maggiore chiarezza il contenuto, gli ambiti e le modalità d'azione di tale diritto alle indagini difensive, è diventata sempre più pressante nella pratica giudiziaria proprio dall'entrata in vigore del Codice di Procedura Penale del 1989, tanto che il legislatore si è preoccupato di elaborare vari progetti di legge che ridefinissero questo importante diritto della difesa. Il percorso legislativo ha seguito, peraltro, una serie di pronunce della Corte Costituzionale, che ha tentato di ampliare viepiù il diritto alla difesa e a tutta una serie di atti investigativi utilizzabili per la decisione finale. Ciò rischiava di alterare l'equilibrio tra difesa e accusa, affermando la regola della canalizzazione¹, sulla base della quale non veniva consentita l'utilizzazione diretta dei risultati delle investigazioni difensive nel corso delle indagini, ma occorreva un riversamento di questi nel fascicolo del P.M. per poter essere poi valutati dal giudice. Tale posizione dei giudici di legittimità delineava una certa diffidenza nell'attività investigativa della difesa, sulla base del fatto che l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione² era quello di qualificare tale acquisizione probatoria come prescindibile dalla garanzia di genuinità e affidabilità. Da qui la posizione che riteneva di adoperare i risultati delle indagini difensive soltanto in via mediata, per stimolare l'attività del dominus della fase investigativa, individuato sempre nel Pubblico Ministero, ovvero limitatamente per supportare eventuali richieste d'incidente probatorio. Tali impostazioni, già nella loro enunciazione imponevano una lettura troppo riduttiva e penalizzante delle indagini difensive, peraltro contraria alla logica di fondo del Codice 1989, evidenziando una palese inadeguatezza dell'enunciato normativo contenuto nel citato art.38 delle Disposizioni di Attuazione del Nuovo Codice di Procedura Penale.

Tutto ciò, a fronte dell'esigenza di rendere effettivo il diritto all'ammissione della prova da parte della difesa, già da tempo emersa nelle aspettative della classe forense proprio per la necessità di garantire un'adeguata tu-

¹ Nel senso Voena G.P. (1993), *Investigazioni ed indagini preliminari*, in *Digesto Penale*, VII, Torino, p. 2712.

² Cassazione, Sezione I, 31.1.1994; Vincenti U. (1994), in *Giustizia Penale*, III, p. 586; Cassazione penale, 1.3.1993, e Minzolini in *Cassazione penale*, 1995, p. 974.

tela giuridica del cittadino sottoposto alle indagini, appariva ormai improcrastinabile, anche a seguito dell'approvazione della citata Legge Costituzionale n. 2 del 1999 che, ricordiamo, aveva apportato una consistente modifica all'art. 111 della Costituzione, riconoscendo pienamente, fra le altre previsioni costituzionali in tema di giustizia e processo, il diritto della difesa ad acquisire ogni mezzo di prova a favore dell'indagato in ogni stato e grado del processo. Pertanto, dopo un lungo iter legislativo, l'entrata in vigore della Legge n. 397 del 7 dicembre 2000 riconosceva pienamente alla difesa il diritto alla prova e ne definiva le particolari modalità di acquisizione, sia tipiche che atipiche. La legge ha, infatti, ridefinito pienamente i poteri e la figura del difensore, riconoscendogli parte attiva nella ricerca, anche operativa, degli elementi di prova a favore del proprio assistito.

L'attività del difensore doveva quindi essere considerata come una funzione giudiziaria parallela a quella del Pubblico Ministero, confermando in questo la relazione stessa della commissione parlamentare, istituita per lo studio della legge che già asseriva la parità fra le parti in causa dato che entrambi i diritti dell'accusa e della difesa sono, al tempo stesso, fondati e tutelati dal medesimo interesse: quello dell'accertamento della verità.

Ecco che le norme contenute nel Titolo V del Codice di Procedura Penale, prevedendo specifici ambiti di applicazione e modalità concrete per lo svolgimento delle facoltà e dei diritti riconosciuti alla difesa, rendono effettivo e determinato il diritto alla prova del difensore, con la previsione di tutta una serie di attività che determinano lo svolgimento materiale delle investigazioni difensive per tutta la durata del procedimento penale. La titolarità di tale diritto alla difesa e alle sue conseguenti attività investigative non è da ritenersi limitata al potenziale indagato, ma si estende anche al difensore delle parti private e della persona offesa (conferma è data dal primo comma dell'art. 512 del c.p.p. che espressamente include quegli atti per i quali è possibile dare lettura, per irripetibilità sopravvenuta, assunti dai difensori delle parti private) così come si riconosce l'estensione del gratuito patrocinio nel primo comma dell'art. 101 del c.p.p., sostituito dalla Legge n. 25 del 24 febbraio 2005, tale possibilità è riconosciuta ancor prima dalla costituzione delle parti private nel procedimento penale³, proprio allo scopo di conferire maggiore pienezza ed effettività al diritto della difesa in proiezione dibattimentale. L'incarico professionale che deve essere conferito dalla persona interessata, necessariamente con atto scritto, costituisce il presupposto fondamentale per permettere al difensore lo svolgimento

³ Come sostenuto da Ventura P. (2003), *Le indagini difensive*, Giuffrè, Milano.

dell'attività investigativa⁴. Tale atto è da considerarsi a forma libera dato che la norma non richiede ulteriori adempimenti, ovvero l'emissione di un mandato ad hoc⁵. La stessa cosa è prevista dalle *Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive*, approvate dall'Unione delle Camere Penali e modificate nel gennaio 2007 (appendice, allegato n.1), dove si afferma che la legittimazione del difensore ad agire è operante dal momento della nomina con atto scritto, senza la necessità di specifico mandato, e indipendentemente dall'atto di nomina presso l'autorità giudiziaria⁶. Tali norme comportamentali prevedono anche che il mandato con sottoscrizione autenticata, necessario per svolgere l'attività investigativa preventiva, prevista dall'art. 391 nonies del Codice di Procedura Penale, debba indicare i fatti ai quali si riferisce in modo sintetico al solo fine dell'individuazione dell'oggetto di tale attività, con esclusione di ogni riferimento a ipotesi di reato; salvo per il mandato rilasciato dalla persona offesa dal reato stesso, ammettendo in questo caso la possibilità di indicare le fattispecie criminose configurabili, dato che non esporrebbero la persona offesa ad alcuna conseguenza negativa. La stessa possibilità d'azione è da riconoscere al difensore d'ufficio, che può iniziare a svolgere attività investigativa difensiva dopo aver ottenuto il mandato scritto dall'assistito e sempre a seguito della sua nomina nell'ambito delle conseguenti fasi procedurali. Il mandato, pur essendo un atto a forma libera, dovrà comunque individuare con chiarezza gli elementi essenziali del soggetto incaricante e l'esistenza di un rapporto fiduciario, che necessita della sottoscrizione dell'assistito e della relativa autenticazione, qualora rilasciato direttamente al difensore. In assenza di specifiche indicazioni sul numero dei difensori da parte della normativa sulle indagini difensive, si ritiene che, anche in tale ambito, possano essere applicate le regole generali che affermano la legittimazione di due difensori per indagato/imputato e un difensore per le altre parti private. Comunque il difensore, fin dal momento dell'incarico e successivamente fino alla sua conclusione, ha il dovere di valutare, in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa, la necessità o l'opportunità di svolgere investigazioni, sia ai fini delle determinazioni inerenti alla difesa stessa, sia per l'ipotesi di un impiego dei risultati nel procedimento secondo le forme, i tempi e i modi

⁴ Vedi in appendice allegati 2, 3 e 4: gli schemi di nomina del difensore.

⁵ Differente la posizione di Paolozzi G., "Fase prodromica della difesa ed efficacia persuasiva degli elementi di prova", in AA. VV. (2001), *Le indagini difensive*, Ipsoa, Milano, il quale ritiene debba esservi un'intesa tra difensore ed assistito sui temi specifici dell'attività da condurre in via preventiva ad opera della difesa, nell'individuazione e raccolta degli elementi di prova convincenti.

⁶ Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive, art. 2, secondo comma, in appendice, allegato 1.

previsti dalla legge⁷. Aspetto rilevante, per lo stesso svolgimento delle indagini difensive, appare la necessità di definire lo status delle figure che compongono lo staff difensivo, onde chiarire le loro reali possibilità d'azione. Innanzitutto, occorre precisare come il ruolo di sostituto del difensore dell'assistito implica che i suoi poteri giuridici coincidano con quelli del difensore che l'ha designato per quell'atto o per una serie di atti, salvo che nell'atto di nomina non siano indicati specificatamente gli atti da compiere e quelli che parimenti si ritengono di escludere. L'atto di nomina del sostituto deve essere effettuato secondo le forme indicate dall'art. 34 disp. Att. del c.p.p. che, rinviando all'art. 96 del c.p.p., prevede come la dichiarazione resa all'autorità procedente debba essere trasmessa mediante raccomandata o consegnata direttamente dal sostituto all'autorità procedente⁸. Il nuovo testo dell'art. 102 della Legge n.60 del 6 marzo 2001, non subordinando più la designazione del sostituto alla sussistenza di un impedimento del titolare, ha eliminato ogni dubbio in merito alla possibilità di nomina di un sostituto per l'effettuazione delle indagini difensive in ogni caso di necessità. La norma ha ammesso, in caso di necessità, la sostituzione del difensore in relazione anche ad altre esigenze del titolare, senza che queste debbano necessariamente identificarsi come un impedimento specificamente definito dalla qualificazione dell'art. 38 disp. Att. del c.p.p. In tal modo, si realizza sul piano giuridico, a garanzia del fondamentale diritto alla difesa, una costante fungibilità dei due soggetti che svolgono, di fatto, la stessa attività professionale a favore dell'assistito⁹.

Secondo le regole generali, fissate e confermate dall'enunciazione dell'art. 327 bis del c.p.p., ogni difensore potrà comunque avvalersi di un solo sostituto cui spettano tutti i diritti e tutti i doveri, oltre alle garanzie di libertà ex art. 103 del c.p.p.; ne consegue quindi la sua incompatibilità ad assumere il ruolo di testimone ex art. 197 del c.p.p.

La seconda categoria di professionisti che compone, e al tempo stesso supporta, sotto il profilo informativo operativo, nel corso delle indagini difensive, il team della difesa, è quella degli investigatori privati autorizzati, di cui si occupa diffusamente l'art. 222 disp. Att. del c.p.p. Tale norma prevede che l'autorizzazione venga rilasciata dal Prefetto agli investigatori che abbiano conseguito una specifica esperienza professionale, in tale ambito si ritiene obbligatoria l'iscrizione in un apposito registro tenuto dall'Ufficio

⁷ Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive, cit., art. 4.

⁸ Nel senso Triggiani N. (2002), *Le investigazioni difensive*, Giuffrè, Milano.

⁹ Nel senso Bernardi F. (2002), *Le indagini del difensore nel processo penale*, Giuffrè, Milano, e Cristiani A. in Comm., nonché Chiavario M. (1992), *La normativa complementare, norme di attuazione*, UTET, Torino.

Territoriale del Governo del luogo di residenza del professionista; tra l'altro, a carico dell'investigatore privato autorizzato vi è l'obbligo di tenuta di un particolare registro degli incarichi professionali, nel quale devono essere annotate le generalità e l'indirizzo del difensore che ha commissionato le indagini, la specie degli atti investigativi che sono stati richiesti e la durata delle attività, da determinarsi prima della loro materiale effettuazione e quindi al momento dell'accettazione dell'incarico (art. 22 disp. Att. c.p.c.). La normativa non prevede invece l'obbligo di esibire detto registro agli ufficiali e agenti di P.S. che ne facciano richiesta, come invece accade nelle investigazioni private extragiudiziali (art. 135 del R.D. 773/1931). Durante lo svolgimento di attività investigative difensive, inoltre, non si applica la previsione dell'art. 139 T.U.L.P.S., alla luce del citato art. 22 comma 3 disp. Att. c.p.c. che impone di prestare la propria opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, infatti, in tal caso potrebbe risultare vanificata l'autonomia e l'efficacia delle attività stesse. L'operabilità di tale norma è invece ammessa quando l'investigatore privato autorizzato viene nominato dalla parte lesa essendo gli interessi perseguiti coincidenti con quelli dell'accusa.¹⁰

Gli investigatori privati autorizzati beneficiano delle stesse garanzie del difensore, riconosciute dall'art. 103 del c.p.p., qualora siano stati incaricati formalmente a svolgere la loro importante funzione professionale per un determinato procedimento penale¹¹ e il difensore abbia provveduto a comunicare all'autorità giudiziaria procedente il conferimento dell'incarico; pertanto, non è possibile procedere al sequestro di carte e documenti pertinenti l'oggetto della difesa comunque detenuti dall'investigatore privato nominato, salvo che tali documenti non rappresentino il corpo del reato. Parimenti non è assolutamente consentita la captazione delle conversazioni e/o delle comunicazioni intercorrenti tra gli investigatori e altri soggetti che operano in ambito difensivo, e tra gli stessi e le persone patrociniate.

La particolare tutela accordata all'investigatore privato autorizzato appare rafforzata inoltre dall'esplicita formulazione dell'art. 200 del c.p.p., così come modificato dalla Legge 397/2000 che, nel garantire il segreto professionale del difensore, ne estende l'applicabilità anche all'investigatore, tanto che la relativa posizione giuridica, tutelata, comprende anche la possibilità di invocare tale diritto al segreto, in caso di richiesta di consegna di atti, documenti, dati, informazioni, programmi o ogni altra cosa pertinente al procedimento penale. In merito ai contenuti

¹⁰ Ventura P., *Le indagini difensive*, op. cit.

¹¹ Vedi in appendice, allegato 5, lo schema di nomina dell'investigatore privato.